

Milano, 5 giugno 2024

Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghè
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dottoressa Elsa Ségard Esp. Cont.
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti
Avv. Stefano Versace

Of Counsel

Dott. Comm. Paolo Triberti
Avv. Vittorio Versace
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav.
Avv. Patrizia Tovazzi

Dott. Comm. Anna Aimetti
Dott.ssa Felicia Bogaci Esp.Cont.
Dott. Comm. Ferdinando Broggi
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone
Dott. Comm. Tommaso Carena
Dott. Comm. Sara Casana
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. Comm. Moira Di Muzio
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Alessandro Pozzi
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari
Dott. Comm. Rosa Runci
Dott. Comm. Camilla Santinoli
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.
Dott. Comm. Gloria Torre

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it
info@tcapartners.it

Comunicazione n. 7/2024

Oggetto: **Attestazione 2024 sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità ai sensi del D.lgs. 33/2013.**

Gentili Clienti,

con Atto del 1° giugno 2024, che integra e sostituisce la Delibera n. 213 del 23 aprile 2024 emessa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Presidente dell'ANAC ha fornito le istruzioni, valide per l'anno 2024, ai soggetti interessati dal processo di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Agli obblighi di pubblicazione debbono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica non di controllo, e – per quanto di nostro particolare interesse – anche **le associazioni, fondazioni e gli altri enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013 che hanno un bilancio superiore ai 500.000 euro e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni.**¹

I soggetti, invece, interessati dal processo di verifica ed attestazione sull'assolvimento di tali obblighi di pubblicazione sono in primo luogo gli **Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)** od organismi con funzioni analoghe che risultino individuabili (ad es. gli **Organismi Di Vigilanza**), o, con particolare riferimento alle associazioni, fondazioni ed altri enti di diritto

¹ Rientrano in quest'ultimo gruppo di soggetti, ove abbiano un bilancio superiore a 500.000 euro, anche gli enti privati gestori di servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali accreditati e contrattualizzati, convenzionati o gestiti in appalto o concessione o coprogettazione e limitatamente a detti servizi, in quanto attività di pubblico interesse (v. in proposito la Determinazione ANAC n. 1134/2017).

privato, il **rappresentante legale** o, ove previsto, l'**organo di controllo** di tali enti, previa specificazione che nell'ente è assente l'OIV, o altro organismo con funzioni analoghe, e motivandone le ragioni.

Così come già avvenuto lo scorso anno, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe o, in mancanza, il rappresentante legale o, ove previsto, l'organo di controllo delle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, dovranno utilizzare l'applicazione web **Attestazioni OIV** disponibile sul sito web dell'Autorità ([https://www.anticorruzione.it/-/attestazioni-degli-oiv-in-materia-di-assolvimento-agli-obblighi-di pubblicazione](https://www.anticorruzione.it/-/attestazioni-degli-oiv-in-materia-di-assolvimento-agli-obblighi-di-pubblicazione)).

L'accesso alla suddetta applicazione sarà possibile o mediante l'utilizzo delle credenziali acquisite in seguito alla registrazione dello scorso anno o, in ogni caso, previa registrazione e profilazione dell'utente seguendo, sul sito dell'ANAC, l'apposita procedura di registrazione e richiesta del profilo OIV (<https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>) ed il **Manuale di Registrazione e Profilazione Utente OIV**, sempre reperibile sul sito dell'ANAC. Si segnala, infatti, che la richiesta di attivazione del profilo OIV è prevista anche nei casi in cui l'ente ne risulti sprovvisto, con identificazione, in tale evenienza, del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione (ad es. l'Organismo di Vigilanza o, in mancanza, il rappresentante legale dell'ente o l'organo di controllo, ove previsto).

L'utilizzo dell'applicativo permetterà di documentare – mediante specifica scheda ed indicatori di qualità determinati – le verifiche effettuate nella sezione «*Amministrazione trasparente*» dei siti web degli enti. A ciascun tipo di indicatore è, infatti, associata la scelta di opzioni prestabilite idonee a documentare l'esito della verifica effettuata.

In merito alla **documentazione da pubblicare sul proprio sito internet**, con riguardo agli enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, è richiesta la pubblicazione delle attestazioni di **sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici² ex artt. 26-27**, nonché della

² Art. 26: "Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati";

Art. 27: "Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro e per ciascun atto: nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; importo del vantaggio economico corrisposto; norma o titolo a base dell'attribuzione; ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico; modalità seguita per l'individuazione del

documentazione relativa ai **servizi erogati ex art. 32**, ossia della **carta dei servizi** o del documento contenente gli standard di qualità dei servizi offerti, delle attestazioni di **class action** (con l'indicazione di eventuali giudizi pendenti o sentenze pronunciate nei confronti dell'ente) e della documentazione relativa ai **costi contabilizzati** dei servizi offerti. Gli Enti che erogano prestazioni per conto del SSN - accreditati e a contratto - sono tenuti ad indicare nel proprio sito anche le **liste di attesa** per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Infine, è richiesta altresì la pubblicazione di documenti relativi alle richieste di **accesso civico** semplice e generalizzato³.

Diversamente dallo scorso anno, invece, **non è più obbligatoria la pubblicazione del bilancio** ex art. 29 del citato decreto legislativo.

Rispetto alle **tempistiche**:

- 1) **entro il 31 maggio 2024**: gli enti dovranno provvedere a pubblicare sul proprio sito internet i documenti sopra indicati di pertinenza dell'anno 2023;
- 2) **dal 3 giugno 2024 ed entro il 15 luglio** l'utente OIV dovrà:
 - documentare in apposita scheda di rilevazione, le verifiche sull'assolvimento degli obblighi al 31 maggio 2024;
 - convalidare le verifiche;
 - estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda delle verifiche – ai fini della loro pubblicazione, entro il 15 luglio 2024, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società;
- 3) **entro il 30 novembre 2024** l'utente OIV che ha evidenziato al 31 maggio 2024 nella scheda di rilevazione, fornita nell'applicativo web, carenze di pubblicazione nella colonna "completezza di contenuto", ossia un grado di assolvimento inferiore a 100%, non assolte entro il termine di pubblicazione dell'Attestazione del 15 luglio 2024, dovrà monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti,

beneficiario; link al progetto selezionato; link al curriculum vitae del soggetto incaricato; Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro".

³ *La pubblicazione della documentazione per la richiesta di accesso civico generalizzato è richiesta solo alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.*

società e verificare il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata scheda di rilevazione. Il suddetto utente, già a partire dal 16 luglio 2024, potrà utilizzare l'applicativo *web* fornito dall'Autorità per annotare gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda, aggiornando i valori attribuiti in fase di rilevazione, alla luce delle iniziative di adeguamento adottate dall'amministrazione/ente/società; ciò al fine di dare tempestiva definizione alla attività di monitoraggio nei casi in cui l'amministrazione/ente/società abbia prontamente assicurato il superamento delle criticità rilevate e l'assolvimento pieno degli obblighi di pubblicazione riferiti all'anno 2023.

- 4) **Dal 2 dicembre 2024:** nei casi di perdurante inadempienza dell'amministrazione/ente/società, l'utente OIV potrà compilare ed estrarre, ai fini del successivo utilizzo, un documento contenente l'elenco delle inadempienze in materia di trasparenza (in seguito elenco inadempienze) rilevate nel dettaglio al 30 novembre 2024.
- 5) **Entro il 15 gennaio 2025:** l'attestazione dell'utente OIV o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della scheda delle verifiche di monitoraggio e dell'eventuale elenco delle inadempienze, compilate tramite il servizio web fornito dall'Autorità, dovrà essere pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione».

Si tenga presente che le istruzioni per l'utilizzo dell'applicativo ed ogni altro documento utile allo svolgimento dell'attività di attestazione e organizzazione degli esiti delle verifiche effettuate, inclusi i files excel di sostegno all'attività di verifica, sono disponibili sul sito dell'ANAC.

L'invio ad ANAC della scheda delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2024 e della relativa attestazione, deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dell'applicativo web. Ogni altra modalità utilizzata non sarà ritenuta valida.

Si rammenta, infine, che **ANAC vigila** sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, effettuando verifiche d'ufficio o su segnalazione sui siti web dei soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 33/2013.

Per ulteriori approfondimenti rimaniamo a disposizione.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti

Triberti Colombo & Associati